

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1882

conduca a conseguenze più gravi di quelle che i proponenti stessi hanno in vista.

Questo è il caso della società per le bonifiche ferraresi.

E di questi casi ce ne sono parecchi. La società delle bonifiche ferraresi cominciò dal comperare 22,000 ettari di terreni in proprio, diventò proprietario di questi terreni, chiese al Governo una legge speciale per ottenere l'esenzione dalle tasse per 20 anni, dalla tassa di registro per le stipulazioni, e la facoltà di espropriare, insomma chiese tutte quelle facilitazioni che potevano condurre a bonificare i propri terreni. Poi, ottenuta la legge, si è messa alla bonificazione, che oggi è quasi completamente eseguita. Che n'è avvenuto? Che gli altri sette od otto mila ettari di terreno appartenenti a diversi proprietari renitenti a far parte del consorzio, sono rimasti in mezzo al comprensorio di questa società che ha fatto le spese di una bonificazione che va a grande profitto anche di questi altri proprietari i quali non essendo chiamati prima dalla legge, non si è potuto poi obbligarli a pagare nessuna quota per l'opera di bonificazione e, per sentenza di tribunali, fu dichiarato che non si aveva diritto di obbligarli per fatto di quella legge, perchè la legge dava facoltà ai soci di bonificare i propri terreni, non quelli degli altri. Ora, che cosa ne verrebbe con la locuzione proposta? Che siccome ci sono ancora delle opere da finire relativamente al primo stabilimento, ci sarebbe il caso che non solo per le opere da fare, ma anche per quelle fatte, la società venisse a colpire coloro che per sentenza dei tribunali sono già stati dichiarati esenti dalle prime spese. In conseguenza, io ammetto l'applicazione della presente legge ma senza retroattività, perchè altrimenti si colpirebbero diritti già acquisiti.

Dunque io ammetto l'effetto della presente legge per la manutenzione delle bonifiche; finita la bonifica, io ammetto benissimo che chi approfitta dell'opera degli scoli od altro debba essere chiamato, come è il caso di tutti i consorzi di scolo. Per comprendere quindi tutti i casi, rispetto però a quello che non è conseguenza della legge prima per le opere di bonifica, io proporrei questa locuzione che comprende tutto, ma limita chiaramente le cose, almeno così a me pare. L'articolo 58 sarebbe così concepito:

« Le disposizioni della presente legge che non siano in opposizione a leggi speciali ed agli statuti dei consorzi di società esistenti, sono applicabili alle bonificazioni compiute ed in via di esecuzione. »

E siccome per il concorso nelle spese riflettenti le opere di primo stabilimento, la bonifica deve es-

sere eseguita e compiuta secondo le leggi che hanno autorizzato la bonifica medesima e nessuno può essere chiamato a pagare oggi quello che non hanno potuto obbligarlo a pagare per effetto della legge prima, non potranno mai essere chiamati a concorrere nelle spese dei lavori già eseguiti i comuni, le provincie e lo Stato, quando non sia diversamente disposto da speciali provvedimenti legislativi. Se non si mettesse questo, potrebbero valersi della applicazione di questa legge per domandare il concorso dello Stato anche per le opere eseguite o per quelle che restassero ad eseguire.

Ora a me non parrebbe opportuno che un'opera di bonifica, che è già in corso, e che già ha trovato i suoi mezzi per quelle facilitazioni, che la legge ha stabilito, dovesse poi lungo la strada venire ad approfittare delle disposizioni della legge nuova, che è destinata a crearne altre e non a beneficiare le vecchie. Dunque per la manutenzione delle opere in corso od ultimate, per le facilitazioni, formazioni di consorzio, diritti di prestiti, mutui, ecc., questa legge avrà efficacia, ma non per spese di primo impianto, che furono regolate da leggi speciali. A me pare che questo articolo comprenda precisamente quello, che proponeva la Commissione e l'onorevole Nervo, salvo questa limitazione, che è, secondo me, di una necessità assoluta.

ROMANIN-IACUR, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro propone il seguente articolo 60 che rileggo:

« Le disposizioni della presente legge, che non sieno in opposizione a leggi speciali ed a statuti dei consorzi e società esistenti, sono applicabili alle bonificazioni compiute od in via di esecuzione, escluso però il concorso nelle spese riflettenti le opere di primo stabilimento. Non potranno mai essere chiamati a concorrere nelle spese dei lavori già eseguiti i comuni, le provincie e lo Stato, quando non sia diversamente disposto da speciali provvedimenti legislativi. »

E con questo articolo il ministro verrebbe a surrogare quello che era proposto dalla Commissione ed a far ragione anche all'emendamento dell'onorevole Nervo.

Ha facoltà di dichiarare l'onorevole relatore se la Commissione accetta l'articolo che or ora ho riletto, proposto dall'onorevole ministro.

ROMANIN-IACUR, *relatore*. La Commissione accetta la nuova redazione formulata dall'onorevole ministro, ma tiene ad aggiungere qualche dichiarazione perchè sia ben definito chiaramente lo scopo di quest'articolo. La Commissione trovando necessario aggiungere le disposizioni contenute in quest'articolo in riguardo di coloro che hanno già fatte od